

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



Oggi, 20 marzo 2021, alle ore 15.00, presso la sede dell'Associazione in Via Rivamala n. 22, int. 2, a seguito di avviso di convocazione del 5 marzo 2021, in modalità di videoconferenza si è riunita l'Assemblea della

ASSOCIAZIONE

“DA KUCHIPUDI A...” ONLUS

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al d.lgs. 117/2017;
2. Decisioni inerenti e consequenziali: modifica dello statuto dell'associazione ex art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017.

Assume la Presidenza il sig. Roberto Cegalin il quale chiama a fungere da segretario il sig. Andrea Tognazzi, che presente accetta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo e che sono presenti n° 20 soci su n° 20 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). In particolare, dopo una considerevole riflessione sui vantaggi economici e fiscali introdotti dal D.Lgs. 117/2017 e in un'ottica di programmazione futura delle attività, si è reso necessario dotare l'associazione di una valenza giuridica differente rispetto allo status quo e poter così qualificare l'associazione quale c.d. “Ente del Terzo Settore” (ETS).

Alla luce del quadro normativo, il Presidente prosegue la sua trattazione indicando la tipologia giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS) – neo disciplinata dal D.Lgs. 117/2017 - quale forma più idonea alla qualifica dell'associazione e pertanto comunica l'iter operativo necessario per l'iscrizione presso il Registro Regionale delle APS.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci

(1)

approva la proposta del Presidente sulla necessità di qualificare giuridicamente

l'Associazione quale Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore (ETS) in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 ed autorizza altresì il Presidente ad espletare tutte le formalità necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale delle APS.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del nuovo Statuto sociale così come redatto dal Consiglio Direttivo, lo distribuisce ai Soci presenti e si sofferma sugli articoli maggiormente degni di nota e di variazione rispetto alla versione precedente.

Il Presidente comunica altresì che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione dello statuto presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate una volta effettuato l'obbligatorio passaggio assembleare.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. Viene posto pertanto in votazione palese – per alzata di mano - lo Statuto modificato.

Dopo opportuna discussione, l'Assemblea dei Soci

(2.1)

approva il nuovo Statuto dell'Associazione con le modifiche proposte dal Presidente e chiede di allegarlo al presente verbale;

(2.2)

conferisce al Presidente l'incarico di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Alle ore 16.30, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

L.C.S.

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Vicenza
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA
Reg.to il 25 MAR. 2021
al N° 1176 Priv. Serie 3^

Il Segretario



IL FUNZIONARIO

(*) Firma su delega del Presidente



STATUTO SOCIALE

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"DA KUCHIPUDI A... APS"**; assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'associazione ha sede legale in Via Rivamala, n. 22, int. 2, nel comune di Monteviale (VI).
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare:
 - l'assistenza, il recupero, l'educazione, la formazione di bambini e giovani in difficoltà fisiche, sociali ed economiche, per uno sviluppo equilibrato della persona; interventi a favore di



persone in stato di povertà, disagio ed emarginazione, ragazze madri e comunque tutte quelle iniziative volte a prevenire e recuperare le devianze sociali;

- la promozione e la diffusione degli scambi culturali dei Paesi del Terzo Mondo, nonché fra le loro diverse Comunità presenti sul territorio, di diversa provenienza, cultura, religione, attivando interventi per il sostegno alla formazione, al lavoro e all'inserimento sociale in genere;

- interventi di cooperazione allo sviluppo socio-economico e di recupero del tessuto sociale e sanitario in ambienti di particolare degrado, mediante la promozione della scolarizzazione, del lavoro, dell'educazione e dell'associazionismo, per migliorare la qualità della vita e promuovere la dignità della persona;

- iniziative atte a sviluppare sostegni a distanza;

- la realizzazione e sostegno di iniziative tese a diffondere ed incrementare la cultura della pace, della giustizia, della solidarietà, della sobrietà e del rispetto dell'ambiente;

- assistenza, sostegno ed aiuto alle persone audiotipo o portatrici di handicap.

2. Le attività di interesse generale che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci - ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 - sono le seguenti:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lettera "d", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e, successive modificazioni (*lettera "f", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera "i", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*lettera "k", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (*lettera "n", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (*lettera "o", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e, successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (*lettera "q", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e, successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*lettera "u", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);

- promozione della cultura della legalità, della pace e della giustizia tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*lettera "v", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017*);



- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera "w", art. 5, comma 1, D.Lgs 117/2017);
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (lettera "x", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera "y", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera "z", art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) la creazione di strutture sociali e/o sanitarie idonee al raggiungimento delle finalità proprie;
 - b) l'organizzazione e l'esecuzione di progetti per consentire ai soci e simpatizzanti, valorizzando le professionalità di ciascuno, di impiegare il proprio lavoro nel tempo libero a favore dell'associazione, di altre associazioni, di enti pubblici o privati, e di persone bisognose per la realizzazione dei programmi approvati;
 - c) l'organizzazione di mostre, incontri, premi, campagne pubblicitarie, eventi e manifestazioni, per informare ed educare la cittadinanza allo sviluppo sociale e sensibilizzarla sulle tematiche programmate;
 - d) l'organizzazione di momenti ricreativi e sportivi per persone giovani e anziane in particolare, al fine di favorire l'aggregazione tra le varie generazioni;
 - e) la promozione e il sostegno di programmi per l'apprendimento di tecniche lavorative e per la formazione professionale, rivolti in particolare alle aree del Terzo Mondo e dei paesi in via di sviluppo per consentire loro autonomia ed autosviluppo;
 - f) la realizzazione, nei Paesi del Terzo Mondo, in quelli in via di sviluppo di strutture scolastiche, centri di formazione-lavoro, centri ambulatoriali e nutrizionali e centri di aggregazione, diretti da personale specializzato e dotate in modo da poter dare ai minori ed alle persone emarginate uno sviluppo fisico, intellettuale e sociale idoneo a metterle in grado di socializzare con gli altri e di intraprendere attività lavorative e favorire così lo sviluppo equilibrato della persona e il recupero del tessuto sociale;
 - g) gestire e acquisire appalti e stipulare convenzioni per l'espletamento delle finalità, comprare, modificare, affittare o noleggiare beni immobili, mobili e mobili registrati, necessari per l'attività dell'Associazione o per la realizzazione dei suoi progetti. Acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte. Assumere personale per lo svolgimento delle attività della stessa associazione, nel rispetto della normativa esistente;
 - h) organizzare eventi per la raccolta di fondi, per la raccolta gratuita di beni e strumenti da offrire in vendita o da destinare direttamente nelle regioni interessate, per vendere oggetti, libri e prodotti provenienti dalle regioni che l'associazione intende sostenere. Adottare ogni altra forma di raccolta compatibile con lo stato di APS;
 - i) aderire, coordinarsi e/o integrarsi con altri organismi pubblici e privati, con scopo analogo o di livello superiore, su strategie di intervento comuni di solidarietà;
 - j) accettare liberalità e donazioni anche testamentarie, richiedere e assumere tutti i contributi e le agevolazioni messe a disposizione dallo Stato, da Regioni, Province, Comuni, da Enti Pubblici e Privati, dall'Unione Europea e da altri Organismi internazionali.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

- 
4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 5. Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di APS, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.
 6. L'associazione si impegna nella diffusione del commercio equo e solidale.
 7. L'associazione di promozione sociale opera in tutto il territorio nazionale e, per la particolare tipologia di oggetto sociale, anche in ambito internazionale.

ART. 6
(Ammissione)

1. Sono Soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi sociali e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.
6. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di Soci temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e doveri dei Soci)

1. I Soci hanno pari diritti e doveri.
2. I Soci hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti nel libro dei Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
3. I Soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

1. Il Socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di Socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del Socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Soci volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di Socio)

1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, esclusione.
2. Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. Il Socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o non effettua il versamento della quota sociale secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio dal Consiglio Direttivo.
4. Il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - l'Organo di revisione.

ART. 11
(L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Soci dell'associazione, iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.
2. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
4. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di



seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o telefono tramite *short message service* (sms) spedita al recapito e/o contatto risultante dal libro dei Soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'associazione.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. E' ammessa, qualora le circostanze rendano difficoltosa la presenza nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, l'applicazione dell'art. 2370, comma 4, Codice Civile. L'espressione di voto può pertanto attuarsi per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli Soci.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)



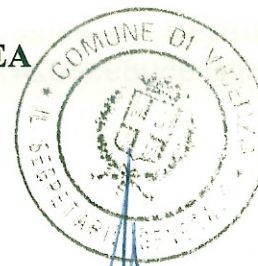
1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Per quanto concerne le cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
 - disciplina l'ammissione dei Soci;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 8. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
 9. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo audio-video a garantire il regolare svolgimento della seduta, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute.

ART. 16
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17
(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota sociale, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote sociali;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;



- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai Soci.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli Soci volontari)

1. I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro Ente del Terzo Settore, in conformità della disposizione di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.



2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di APS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di APS, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.
Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle ONLUS deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
 - svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
 - impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, all'Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di Vicenza, avente sede in Vicenza (VI), Via San Domenico n. 23, cap 36100, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.